


## **La tutela del danneggiato: artt. 141 e 149 del D.Lgs. 209/2005**

Scritto da Maria Cuomo  
Lunedì 07 Marzo 2016 00:00

---



## **La tutela del danneggiato: artt. 141 e 149 del d.lgs.209/2005**

**(avv. Maria Cuomo - Giudice di Pace di Nola)**

---

Nonostante l'entrata in vigore del decreto legislativo 209/05 da oltre dieci anni, ancora oggi siamo chiamati a confrontarci sulla interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 149 e 141 del d. lgs., le c.d. procedure CARD .

Purtroppo, spesso l'applicazione dell'art. 149, non rispecchia la *ratio* che aveva portato il legislatore ad introdurre tale procedura diversificata, in quanto ci stiamo astenendo dal tenere in considerazione il contesto sociale nel quale la riforma della normativa in materia di circolazione stradale è avvenuta.

Ed invero, la volontà del legislatore era quella di assicurare al danneggiato, in particolari situazioni ed in presenza di particolari presupposti, la possibilità di ottenere un **risarcimento celere e soddisfacente**, tale da impedire il ricorso all' Autorità Giudiziaria.

Se l'effetto deflattivo può più facilmente essere collegato alla applicazione corretta dell'art. 141 del d.lgs. 209/2005, in materia di tutela del terzo trasportato, non altrettanto chiara è la efficacia che potrebbe avere sul contenzioso, la corretta applicazione dell'art. 149 .

Ciò perchè, sostanzialmente, oggi, qualora chi richiede la procedura dell'indennizzo diretto, non venga risarcito, è onerato, dalla prassi e dalla pratica, a fornire la stessa prova che dovrebbe fornire il danneggiato che abbia scelto, invece, di ottenere il risarcimento nelle forme ordinarie, dettate dal combinato disposto degli articoli 144 e 148 del d. lgs. 209/2005, con l'unica variazione attinente al soggetto cui è richiesto il risarcimento, individuato non già nella società assicuratrice del veicolo del presunto responsabile civile, bensì nella società assicuratrice che garantisce, per la RCA, il veicolo del danneggiato.

In tal modo, quale conseguenza dell'errata applicazione della disposizione, si avrà l'ulteriore risvolto della portabilità del pagamento effettuato dalla società che non era obbligata al risarcimento, nella c.d. stanza di compensazione.

Seppure ciò non si evinca chiaramente dal tenore letterale della norma, il legislatore ha voluto prevedere una forma di tutela snella per quegli incidenti automobilistici, intercorsi tra soli due veicoli, per i quali l'accertamento della responsabilità sia semplice, in quanto riconducibile astrattamente ad una delle ipotesi previste dall'**ALLEGATO "a"** del codice delle assicurazioni.

Per tali sinistri, l'obbligo del danneggiato è unicamente quello di inoltrare, alla propria compagnia di assicurazione, una richiesta di risarcimento dettagliata, così da rendere possibile l'istruzione della pratica, la verifica della entità del danno, la effettiva coerenza del danno con la dinamica e la compatibilità del danno con quello riportato dal veicolo antagonista, al fine di procedere nel termine di 30 giorni, nel caso di esistenza di CID a doppia firma, ovvero nel termine di 60 giorni, in assenza dello stesso, alla formulazione di una proposta transattiva ovvero alla comunicazione delle ragioni del diniego.

Il legislatore, quindi, ha spostato gli obblighi maggiori di tale procedura a carico delle imprese di assicurazione, prevedendo anche una sanzione da comminare alle stesse per la ipotesi di inottemperanza, giusta disposto del comma 10 dell'art. 148 del d.lgs. 209/2005.

Le conseguenze della inottemperanza della società all'accertamento e liquidazione del danno nei tempi innanzi indicati o la mancata comunicazione delle ragioni del diniego del risarcimento nei medesimi termini, implica la possibilità, per il danneggiato, di rivolgersi all'autorità giudiziaria non già per richiedere, previo accertamento della responsabilità del conducente del veicolo antagonista e previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'indennizzo diretto, la condanna al pagamento, quanto piuttosto, per richiedere **l'accertamento dell'inadempimento della società rispetto alle disposizioni contenute nell'art. 148 (accertamento del danno e liquidazione) e quindi per richiedere la sola liquidazione del danno.**

**Per questo motivo, deve escludersi nella ipotesi di azione proposta ex art. 149 del d.lgs. 209/2005 la previsione di un litisconsorzio necessario con il responsabile civile**, atteso che, unico soggetto che la norma prevede possa intervenire nel procedimento, è la compagnia del responsabile.

Ciò è giustificato dal fatto che, l'art. 145 del d.lgs. 209/2005, prevede un obbligo di comunicazione della richiesta di risarcimento anche alla società che copre i rischi del veicolo antagonista, al fine di renderla edotta della sostenuta responsabilità del presunto responsabile e di allertarla per la ipotesi in cui anche il proprio assicurato richieda il risarcimento, con le stesse modalità.

Qualora la compagnia del veicolo della controparte accerti che la tesi sostenuta dal danneggiato non sia veritiera, al fine di evitare che vi possa essere avallo ad un risarcimento che poi andrà portato in compensazione, il legislatore ha previsto la possibilità della sua costituzione in giudizio per impedire che il risarcimento venga riconosciuto.

E' evidente, infatti , l'interesse della società interventrice ad evitare che gli effetti della pronuncia nei confronti di due soggetti diversi, possano poi, andare ad incidere nella propria sfera giuridica patrimoniale.

**Giammai, quindi, una pronuncia resa in un procedimento ex art. 149 del d.lgs. 209/2005 può acquisire efficacia di cosa giudicata nei confronti del responsabile civile**, perchè in tale procedura la responsabilità dovrebbe essere stata acclarata a monte, proprio dalla società obbligata al pagamento.

Da quanto detto consegue che, la corretta applicazione della disposizione dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005 dovrebbe portare ad escludere ciò che di fatto avviene, ovverosia la richiesta di risarcimento, nelle forme di indennizzo diretto, da parte di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro.

Dovrebbe esserci un sistema di cooperazione tra società per cui, all'esito dell'accertata contraddittorietà delle versioni, si dovrebbe negare il risarcimento al proprio assicurato, inducendolo ad agire giudizialmente ma con le forme ordinarie del procedimento previsto dal combinato disposto degli artt. 144 e 148 del d.lgs. 209/2005, con il litisconsorzio necessario dei proprietari dei veicoli coinvolti, così da impedire il contrasto tra giudicati.

**Nel caso, quindi, di diniego al risarcimento con le forme dell'indennizzo diretto, il danneggiato dovrebbe agire, come detto, con le modalità ordinarie.**

Come risolvere, però, il problema della costituzione in mora, ai fini della procedibilità dell'azione ex art. 148 del d.lgs. 209/2005, qualora sia stata inoltrata una richiesta di risarcimento alla società antagonista solo ai sensi dell'art. 145 (ovverosia ai soli fini della comunicazione) ?

Il problema appare di facile soluzione: nella richiesta di risarcimento danni il danneggiato dovrà precisare che la stessa viene inviata, non solo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 145 e 149 del d.lgs. 209/2005, ma anche, per la ipotesi di ritenuta inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 144 e 148 del d.lgs. citato.

In tal modo, il danneggiato non sarebbe costretto a dover ripetere la richiesta di risarcimento del danno con conseguente perdita di tempo.

Con tale impostazione, realmente il danneggiato potrebbe avere una tutela più immediata e sarebbero sottoposte a giudizio solo quelle **ipotesi di differenza** tra la pretesa del danneggiato rispetto alle somme offerte dalla assicurazione.

Per queste ipotesi, il giudice, ugualmente non dovrebbe essere chiamato ad un rinnovato accertamento della responsabilità, ma solo alla verifica in merito alla correttezza della valutazione del danno, in tal modo riducendo i tempi della causa ed anche gli oneri probatori posti a carico del danneggiato in una ipotesi ordinaria.

La mancata comunicazione delle ragioni del diniego del risarcimento, anche in una ipotesi di contrasto di responsabilità, deve essere posta a carico della società assicuratrice, che qualora abbia omesso di inviarla, va comunque condannata al risarcimento, assumendo a suo carico le conseguenze del proprio inadempimento rispetto alle precise disposizioni di legge.

Quali le conseguenze riconducibili ad una scorretta applicazione dell'art.149?

Non pare si possa parlare di nullità dell' azione.

Invero, attualmente viene rafforzata la tutela della società assicuratrice del danneggiato, che va a beneficiare di un'ulteriore prova di responsabilità del conducente del veicolo antagonista, così che nulla possa essere obiettato per il pagamento che andrà a fare e successivamente a chiedere di compensare.

Paga il conto il danneggiato che, invece, lo Stato voleva tutelare con una procedura snella e che spostava a carico del potere forte gli oneri più consistenti ai fini della liquidazione del danno.

E' per quanto sopra rappresentato va ritenuto che, nelle procedure di indennizzo diretto non sia necessaria la compresenza del responsabile civile.

In effetti, la responsabilità del conducente del veicolo antagonista dovrebbe essere desunta dalla riconducibilità della fattispecie ad una di quelle previste nell'allegato, per le quali il legislatore ha già sancito ed individuato le posizioni di ragione e/o di torto .



Al massimo, in tema di risarcimento, quando vi è un problema di liquidazione del danno, potrebbe ritenersi giustificabile l'ammissione della prova testimoniale per scongiurare un concorso di responsabilità del danneggiato non già ex art. 2054 secondo comma c.c. , quanto ex art. 1227 c.c..

Ciò perchè la natura della disposizione è diversa e non è collegata alla circolazione stradale, quanto al comportamento colposo del creditore che avrebbe potuto evitare il danno ovvero rendere meno gravose le conseguenze del sinistro.

Anche in questo caso, trattandosi di un accertamento che investe la posizione del danneggiato e che esula dalla posizione del presunto responsabile non si ravvisa una compartecipazione di quest'ultimo nel procedimento.

Data la molteplicità di orientamenti, nemmeno mi sento di ritenere inammissibile, in un procedimento instaurato ex art. 149 d.lgs. 209/2005, una domanda di accertamento della responsabilità nella determinazione del sinistro a carico del conducente del veicolo della controparte, atteso che il codice prevede la possibilità di proporre in un solo giudizio più azioni che siano tra esse collegate.

Quindi, la richiesta di accertamento della responsabilità va ritenuta domanda accessoria o ulteriore che si affianca a quella che la norma ha previsto per la tutela del danneggiato.

Passando, poi, alla **tutela del terzo trasportato introdotta dall'art. 141** del d.lgs. 209/2005, va ricordato che, di fatto, già prima della entrata in vigore del codice delle assicurazioni, al trasportato era assicurata una tutela privilegiata, riconoscendo l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 2055 c.c. , in virtù delle quali, egli avrebbe potuto richiedere il risarcimento ad uno solo dei corresponsabili solidali che, per il pagamento effettuato, avrebbero potuto agire in regresso nei confronti degli altri condebitori.

Tale norma, ha trovato scarsa applicazione pratica anche perchè non era chiaro quale onere probatorio fosse imposto a chi intendeva richiedere il risarcimento.

L'art. 141 del d.lgs. 209/2005 ha sbaragliato ogni dubbio: a prescindere dall'accertamento della responsabilità, il trasportato, a qualsiasi titolo, su un veicolo coinvolto in un incidente automobilistico, va risarcito dalla compagnia del vettore.

Onere probatorio a carico della parte che ha riportato le lesioni, è quello di provare la circostanza del trasporto, la mancata corresponsabilità ex art. 1227 c.c., dimostrando di aver utilizzato gli ausili di legge e la esistenza della copertura assicurativa.

Il problema si è posto con riferimento alla applicabilità di lesioni riportate su un veicolo che non fosse coinvolto in un incidente automobilistico, ovvero avesse subito un incidente senza responsabilità di un altro veicolo.

Trattandosi di una procedura CARD, si deve escludere che si possa invocare la disposizione dell'art. 141 del d.lgs. 209/05 in ipotesi che non prevedano la possibilità di portare in compensazione il pagamento che la società del vettore dovrebbe effettuare.

Resta ferma la possibilità di invocare il risarcimento comunque nei confronti del vettore, ma con l'onere di provare la sua responsabilità.

Proprio perchè si prescinde dall'accertamento della responsabilità e, quindi, proprio perchè, diversamente dalla procedura di cui dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005, al fine di riconoscere il risarcimento del danneggiato va verificata la riconducibilità della dinamica ad una delle

Scritto da Maria Cuomo  
Lunedì 07 Marzo 2016 00:00

---

fattispecie per le quali risulta già prevista la responsabilità a carico dell'uno piuttosto che dell'altro conducente, **la richiesta di risarcimento non deve essere inoltrata anche alla società del veicolo antagonista, così come non deve essere chiamato in causa il vettore**, in ragione del fatto che l'obbligo di pagamento a carico della impresa assicuratrice è espressamente prevista dalla legge, senza alcuna condizione.

Quanto al contenuto della richiesta di risarcimento danni per lesioni subite dal trasportato va detto che deve essere completa, dovendo porre la società in condizione di gestire il sinistro.

Una richiesta insufficiente implica una declaratoria di improponibilità della domanda e di improcedibilità.

Alla **mancata adesione all'invito a perizia**, sia per il danno a cose, sia per le lesioni, non è più ricollegata, quale conseguenza, la sospensione dei termini fissati dall'art. 145 del d.lgs. 209/2005, quanto, piuttosto, l'esonero di responsabilità per la società di formulare una offerta transattiva ovvero di comunicare le ragioni di diniego al risarcimento, onde escludere la applicabilità delle sanzioni collegate all'inadempimento dal già richiamato comma 10 dell'art. 148 del d.lgs. 209/2005.

La scarsa chiarezza della normativa e le maglie troppo larghe lasciate dal legislatore, portano comunque a diversi orientamenti interpretativi.

L'essenziale è che si cerchi sempre di dare una interpretazione corretta nel rispetto dei principi costituzionali di tutela dei diritti dei cittadini.